



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

Via Maggiore Mistorni – tel. 0985 8874110
PEC: belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it

ORDINANZA N° 1904

IL SINDACO

CONSIDERATO che

- Con l'avvento della stagione estiva i titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soliti organizzare, su aree pubbliche in concessione o in locali all'aperto nelle pertinenze dei pubblici esercizi, eventi con diffusione di musica;
- Tali attività, unitamente ad altre iniziative organizzate dal Comune, rappresentano durante l'estate importanti momenti di incontro non solo per i giovani ma anche per adulti, oltre che essere attrattive per i turisti;
- Vi è necessità di regolamentare le tante richieste di spettacoli e intrattenimenti organizzati in pubblici esercizi allo scopo di attirare la clientela (quali ad esempio: piano bar, concertini, diffusione musica dal vivo, cabaret, musica con D.J. etc);
- NECESSARIO quindi intervenire per regolarizzare la "Movida" onde limitare pericolose situazioni di assembramento inconsulto di giovani, portatrici di facili diffusioni di contagio, oltre che di episodi di violenza;
- E' altresì necessario evitare l'invasione inconsulta di strade e accessi, che devono restare liberi e fruibili in ipotesi di soccorsi e urgenze;

Visto l'art 50 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali " in ordine alle competenze del Sindaco in materia di orari e l'art.7 bis della stessa disposizione, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Visto l'art. 9 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), il quale dispone che l'autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse e, più in generale, gli artt. 68 e 69 della stessa disposizione;

Visto l'art. 5 della L.R. 19/10/2009, n. 34 "Norme in materia di inquinamento acustico - attività temporanee" e l'art. 6 comma 1 lett. h della Legge 26/10/1995 n. 447" Legge quadro sull'inquinamento acustico - competenze dei Comuni ", in ordine alla disciplina delle attività temporanee sotto il profilo dell'inquinamento acustico;

Vista la L.R. 11/06/1999 n.18 " Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere - somministrazione di alimenti e bevande ";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 19/12/2005 di approvazione del Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale e la D.C.C. n. 22 del 30/06/2005 di approvazione del regolamento per la disciplina delle attività rumorose;

Visto il vigente Statuto nonché; in generale, i vigenti Regolamenti "per l'occupazione e la disciplina della tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche " e disciplina delle attività commerciali di vendita e somministrazione al dettaglio su aree pubbliche";

Visto il vigente Regolamento Locale di Igiene, D.C.C. n.10 del 04/02/2008;

Ritenuto ragionevole procedere a una fissazione dei tempi e dei modi di svolgimento delle attività musicali all'aperto, nonché l'utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili, all'aperto, attraverso l'emissione di un'ordinanza sindacale con la quale si autorizzino, in deroga agli attuali limiti fissati dal piano di zonizzazione acustica, i pubblici esercizi, che ne facciano richiesta, a effettuare spettacoli e intrattenimenti musicali all'aperto fino alle ore 1.00 per i giorni dal lunedì al giovedì e fino alle ore 2.00 per i giorni dal venerdì alla domenica e per tutti i giorni prefestivi e festivi, per il periodo 01 agosto – 31 agosto 2022, ad eccezione del periodo dal 08/08/2022 al 16/08/2022, nel quale l'orario d'intrattenimento di eventi con diffusione di musica all'aperto nei pubblici esercizi e negli spazi già autorizzati alla somministrazione all'esterno dei locali, sarà prorogato fino alle ore 2,00.

Tanto premesso,

ORDINA

- 1) Per il periodo al 01/08/2022 al 31/08/2022** - in deroga a quanto previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica - di consentire lo svolgimento d'intrattenimento di eventi con diffusione di musica all'aperto nei pubblici esercizi e negli spazi già autorizzati alla somministrazione all'esterno dei locali:

fino alle ore 1.00 per i giorni dal lunedì al giovedì e fino alle ore 2.00 per i giorni dal venerdì alla domenica e per tutti i giorni prefestivi e festivi, ad eccezione del periodo dal 08/08/2022 al 16/08/2022, nel quale l'orario d'intrattenimento di eventi con diffusione di musica all'aperto nei pubblici esercizi e negli spazi già autorizzati alla somministrazione all'esterno dei locali, sarà prorogato fino alle ore 2,00, anche nei giorni feriali;

- 2) Di stabilire che siano rispettati i seguenti valori limite di Immissione sonora** per tutte le attività d'intrattenimento musicale con l'utilizzo di impianti acustici ed elettroacustici a diffusione, comprese quelle annesse a locali pubblici e svolte all'aperto, **con particolare riferimento all'intero lungomare cittadino a piazzetta Grossi, nonché a tutte le aree cittadine densamente abitate:**

- ***dB 70 fino alle ore 2.00 - dB 25 dalle ore 2.00 a chiusura de/l'esercizio pubblico nei giorni di venerdì sabato e domenica e tutti i prefestivi e festivi;***
- ***dB 40 fino alle ore 1.00 - dB 20 dalle ore 1.00 a chiusura dell'esercizio pubblico, negli altri giorni dal lunedì al giovedì.***

- 2/a Fuori dal centro urbano, in aree non densamente abitate:**

- ***dB 80 fino alle ore 2.00 - dB 25 dalle ore 2.00 a chiusura dell'esercizio pubblico, in tutti i giorni.***

- 3) I titolari degli esercizi pubblici dovranno pertanto adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le cautele idonee a garantire il rispetto dei limiti mas lmi consentiti per l'emissione e le immissioni sonore nei limiti sopra indicati.**

- 4) In occasione di eventi che possano far preveqere eccesslv1 assembramenti di persone, i gestori e i legali rappresentanti delle attività predette dovranno dotarsi di servizio di vigilanza internù finalizzato al rispetto delle norme anti-covid, nonché alla prevenzione di eccessivo uso di sostanze alcoliche, ovvero di altre sostanze vietate dalla legge.**

Si avverte che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza, sarà punito ai sensi *deWart* 650 c.p. ovvero con le sanzioni amministrative con il pagamento di una somma da € 258,23 ad € 10.329,14. Per ulteriori violazioni alla presente Ordinanza, l'Amministrazione potrà disporre la sospensione dell'autorizzazione amministrativa relativa al pubblico esercizio.

Dispone che la presente Ordinanza sia trasmessa

- 1) all'ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Cosenza;
- 2) al Comandante della Polizia Locale - sede;
- 3) al Comando Stazione Carabinieri - sede;
- 4) all'ARPACAL - Dipartimento provinciale di Cosenza monitoraggi ambientali;
- 5) all'Ufficio SUAP - sede -;

Dispone altresì la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio comunale, per la durata di quindici giorni, e sul sito internet del Comune, nonché adeguatamente pubblicizzata sul territorio comunale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al T. A. R. Calabria entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Belvedere Marittimo, li 01/08/2022



Il Sindaco
(Dott. Vincenzo Cascini)

